

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI GENOVA

ESPOSTO

Il Dr. Giovanni Amaducci, residente in Firenze in qualità di possessore di tutto il capitale sociale (**allegato 1**) della Soc. Apis Niger, espone quanto segue.

In data 22.04.1997, il Dr. Amaducci –in qualità di socio della Soc. Apis Niger– depositava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze denuncia, con la quale informava l’Autorità Giudiziaria circa molteplici ipotesi di reato, in materia societaria ed informatica, consumate dall’amministratore della citata Soc. Apis Niger, Luigi Grimaldi, in concorso con altri (**fascicolo 1, allegato 1**).

Il Pubblico Ministero, Dr.ssa Emma Boncompagni, iscriveva notizia di reato contro: 1) GRIMALDI Luigi per i reati p. e p. dagli artt. 2621c.c. / 2629 c.c. / 646, 110 c.p. / 615ter c.p. / 171 legge 633/41, 110 c.p.; 2) MICHELASSI Michele per i reati p. e p. dagli artt. 615 e 615ter c.p. ; 3) SIGHELE Giovanni per i reati p. e p. dagli artt. 646, 110 c.p. / 171 legge 633/41, 110 c.p. .


Dopo lo svolgimento di atti investigativi, tuttavia, la Pubblica Accusa presentava richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato relativamente alle ipotesi di reato previste dagli artt. ..2621c.c. 2629 c.c., con contestuale richiesta di restituzione degli atti per i reati di cui agli artt. 646, 110 c.p. / 171 legge 633/41, 110 c.p. e, quindi, trasmessi alla Procura Circondariale, poiché tutti di competenza (all’epoca) del Pretore.

Il Pubblico Ministero ometteva, però, di inviare l’avviso ex art. 408 c.p.p. al Dr. Amaducci, nonostante che costui ne avesse fatto espressa richiesta. Il G.I.P., Dr. Banci, a sua volta, anziché restituire gli atti al P.M., perché sanasse il vizio procedurale, disponeva erroneamente l’archiviazione del procedimento penale.

Proponeva, allora, ricorso per Cassazione il Dr. Amaducci, per violazione del principio del contraddittorio.

La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 5159 Camera di Consiglio 26.10.1999, annullava senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze (**allegato 2**).

Il pubblico ministero di sede, Dr. Gabriele Mazzotta, reiterava, però, la richiesta di archiviazione il, inviando questa volta il previsto avviso ex art. 408 c.p.p.



Il Dr. Amaducci presentava tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione (**fascicolo 1, allegato 2**).

Il G.I.P. del Tribunale di Firenze, Dr. Antonio Crivelli, rigettava la richiesta di archiviazione e ordinava al P.M. un supplemento di indagini: verifica fiscale della Guardia di Finanza; perizia contabile e di bilancio; esame di Luigi Grimaldi (**fascicolo 1, allegato 2**).

Il P.M. incaricava la Guardia di Finanza di eseguire degli accertamenti fiscali, che però non erano conformi alle indicazioni del G.I.P. Tali accertamenti, per altro in gran parte irrilevanti, si prolungavano oltre il termine fissato dal giudice. Non venivano compiuti, invece, né la perizia contabile e di bilancio, né l'esame di Luigi Grimaldi, così come disposti dal G.I.P.

Il P.M., Dr. Mazzotta, richiedeva, allora, un proroga di mesi sei allo scopo di eseguire ulteriore attività investigativa. Il G.I.P., tuttavia, rigettava la richiesta di proroga, poiché ritenuta inammissibile.

A quel punto, il P.M. rivolgeva nuovo quesito –assolutamente inconferente rispetto al disposto del G.I.P.– alla Guardia di Finanza, Polizia Tributaria Toscana, Comando Nucleo Regionale, all'esito del quale inoltrava il 16.05.01, per la seconda volta, la richiesta di archiviazione (**fascicolo 1, allegato 3**).

A seguito di tale ennesima richiesta, il Dr. Amaducci proponeva nei termini articolata e circostanziata opposizione, all'uopo, ex art. 410 comma 1 c.p.p., indicando l'oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova.

Nell'opposizione si evidenziava come il P.M. avesse fatto scadere ingiustificatamente i termini di indagine, senza compiere le investigazioni e gli accertamenti analiticamente richiesti dal G.I.P. (**fascicolo 1, allegato 4**).

Il Dr. Amaducci, in modo del tutto fortuito, veniva a conoscenza del provvedimento di archiviazione emesso "de plano" dal GIP del Tribunale di Firenze, Dott. Antonio Crivelli. Il giudice, infatti, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta in termini e aveva, quindi, disposto l'archiviazione del procedimento, senza dare luogo alla udienza in camera di consiglio (**fascicolo 1, allegato 5**).

Avverso la suddetta archiviazione il Dr. Amaducci ha interposto ricorso per Cassazione, in sintesi, per violazione degli artt. 409, 410 e 127 commi 1 e 3 c.p.p. (**fascicolo 1, allegato 6**).

Col citato ricorso il sottoscritto evidenziava che la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, Dr. Crivelli, andava censurata per molteplici motivi, posto che l'opposizione depositata il 5.06.2001 dal Dr. Amaducci conteneva la richiesta di attività investigative circostanziate, pertinenti e rilevanti e che, pertanto, si imponeva la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio (**fascicolo 1, allegato 4**).

Tuttavia, ciò che più rileva, in questa sede, è che il G.I.P. faceva discendere, in sostanza, l'inammissibilità della opposizione alla richiesta di

archiviazione dal fatto che il P.M. ha lasciato che il termine per le indagini suppletive scadesse, senza compiere integralmente le indagini suppletive disposte dal G.I.P. stesso. Al di là dei vizi di diritto, sopra elencati, la decisione è paradossale, in quanto fa ricadere sulla persona offesa le conseguenze nefaste del comportamento non corretto del pubblico ministero.

Il Dr. Amaducci depositava presso il Consiglio Superiore della Magistratura richiesta di provvedimenti disciplinari nei confronti del P.M. Mazzotta l'8.11.02 (**fascicolo 1**). Sulla base delle informazioni assunte, con delibera del 9.04.03 il C.S.M. riteneva di non poter accogliere tale richiesta (**allegato 3**).

...La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 606 del 25.03.03, invece, annullava senza rinvio il decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze avente ad oggetto le ipotesi di reato iscritte a carico di Grimaldi Luigi relativamente ai reati previsti e puniti dagli artt. 2621 e 2629 cod. civ., ritenendo fondato il rilievo avanzato dal difensore della persona offesa con riferimento all'omessa notifica dell'avviso a quest'ultima della richiesta di archiviazione (**allegato 4**).

Tale inciso della sentenza evidenzia l'irragionevole comportamento del GIP, per certi versi sbalorditivo, che, pur sapendo che già una prima volta la Cassazione aveva riscontrato un'infrazione palese alla procedura, viola la legge con il decreto di archiviazione del 20.06.01.

Il Dr. Amaducci il 21.05.03 depositava istanza di astensione al GIP (**allegato 5**). Visto il rifiuto dal parte del GIP di astenersi (**allegato 5**), il Dr. Amaducci disponeva il 3.07.03 (**fascicolo 2**) istanza di riconsunzione del GIP, nonché memoria integrativa il 7.07.03 (**fascicolo 3**). La Corte di Appello di Firenze rigettava con sentenza del 26.11.03 la richiesta di riconsunzione (**allegato 6**).

Al fine di dare una veduta il più ampia possibile, il 22.01.04 viene depositata presso la cancelleria del GIP, istanza di rinvio (**fascicolo 4**), che il GIP però non accoglieva, emettendo ordinanza di archiviazione in data 29.01.04 (**allegato 7**).

Si deve comunque sottolineare che nella ordinanza di archiviazione del Dr. Crivelli del 29.01.04 (**allegato 7**) vengono riportate pedissequamente le frasi del P.M. Dr. Mazzotta ed eludendo, anzi, ignorando, ancora una volta, le circostanziate osservazioni contenute nell'opposizione all'archiviazione del 5.06.01 (**fascicolo 1, allegato 4**), nonché quelle contenute della memoria del 7.07.03 (**fascicolo 3**).

Cosa ancor più sconcertante è che il Dr. Crivelli, nel citato decreto di archiviazione del 29.01.04 (**allegato 7**), si esterna in considerazioni totalmente infondate e che nel decreto di archiviazione del 20.06.01 (**fascicolo 1, allegato 5**) non trovano minimamente spazio: "*Nel merito, poi, non può non rilevarsi come i risultati acquisiti in anni di indagini*

destituiscano di fondamento l'intero contesto inquisitivo che, fondato su esternazioni di sospetti da parte di un denunciante fortemente interessato (vertenza civilistica) e palesamente in astio col denunciato (dichiarazione dello stesso Amaducci), non hanno portato ad appurare alcunché di illecito nel rapporto contabile tra due società operanti complementariamente nella stessa attività di produzione, vendita e assistenza informatica ai clienti".

Ebbene, contrariamente a quanto affermato dal Dr. Crivelli, è stata la stessa Guardia di Finanza a segnalare che tra la Soc. DIE Informatica la Soc. Apis Niger vi fossero emissione di fatture a carico di Apis ed in favore della DIE (**fascicolo 1, allegato 12; fascicolo 3, allegato 7**).

Quanto ai sospetti, relativa alla causa civile a cui fa riferimento il Dr. Crivelli e contenuta nella memoria del 7.07.03 (**fascicolo 3**), invero, dimostra in maniera circostanziata che il sistema editoriale NEOS era un prodotto della Soc. Apis Niger e non già della Soc. DIE Informatica, come evidenziato anche nella perizia informatica (**fascicolo 3, allegato 3**). Il programma NEOS è stato iscritto sul bilancio DIE Informatica dal Grimaldi in data 9.12.93 alla SEV Spa, società editrice del quotidiano *La Prealpina* di Varese (**fascicolo 1, allegato 12; fascicolo 3, allegato 7**).

Inoltre, circa l'astio da parte del sottoscritto nei confronti di Grimaldi, il Dr. Crivelli non può nascondersi dietro una simile banalità, perché sarebbe come biasimare un investitore di quote Parmalat che prova astio nei confronti di Tanzi! Inoltre proprio dalla vertenza civilistica si evince che è proprio un dipendente Apis Niger a lavorare sul progetto NEOS (**fascicolo 3, allegato 5**). Va ricordato che le dimissioni del Dr. Amaducci avvenute il 15.02.94 da dipendente Apis Niger, che allora era all'oscuro della gestione del Grimaldi, avvennero per aiutare l'azienda! Tutto ciò a conferma che l'istanza di astensione (**allegato 5**) nella quale si sollevavano i dubbi di imparzialità di giudizio da parte del Dr. Crivelli non fossero poi del tutto infondate.

La scarsa volontà da parte del Dr. Crivelli nel mettere in evidenza sicuri aspetti di responsabilità penale di Grimaldi, Zecchi, Sighele, Gioia ed altri emerge da tutta una serie di elementi.

Nell'originario esposto-denuncia del 22.04.97 (**fascicolo 1, allegato 1**) si metteva in rilievo il problema di individuare chi fossero i soci della società Navita, cosa che la Procura di Firenze non ha mai fatto, né il GIP ha mai dato disposizione che ciò venisse fatto.

Nell'atto costitutivo della Navita (**allegato 8**) il Grimaldi è indicato come Amministratore unico, mentre egli era contemporaneamente socio della Apis Niger. Tra i soci fondatori di Navita figurano: tal Mello Patrizia, moglie di Gioia Ugo (socio fondatore di Apis Niger), la Soc.

FINCENTRO s.r.l.. Nella Soc. Navita operavano il Sighele, Santini Franca, ed altri, che prima erano stati dipendenti di Apis Niger.

Verosimilmente, la Soc. FINCENTRO è solo una società fiduciaria che occulta i reali artefici alla società, a cui non deve essere estranea la Soc. Sinedita, che tanta parte ha avuto nella messa in liquidazione di Apis Niger.

Va notato che nell'atto costitutivo della Navita compare anche il nome del Dr. Puliga, noto a Codesto Ufficio (**allegato 8**).

La Navita aveva la medesima ragione sociale di Apis Niger e, nel volgere di poco più di qualche mese dalla sua costituzione, la società ha sviluppato programmi in diretta concorrenza con Apis Niger; programmi che avevano notevoli punti in comune. Del resto, il processo a Sighele, per abusiva duplicazione di programma di proprietà Apis Niger, aveva (ed ha) per oggetto un prodotto che, guarda caso, viene utilizzato dalla società Navita (**allegato 9**) per gestire anche il sito internet della Fiorentina (dichiarazione Amaducci al processo Tribunale di Firenze Giudice Dr.ssa Anselmo, 22.09.03) (**fascicolo 4, allegato 3 p.44**).

Dalla seria e approfondita indagine svolta dalla Guardia di Finanza emerge, inoltre, che la Apis Niger ha ricevuto dalla DIE Informatica la fattura nr.9 del 22.10.96 di Lire 40.460.000 e nr. 10 del 11.11.96 di Lire 11.746.728 per asserite prestazioni eseguite e rimborso spese sostenute da Gioia Ugo e Sighele Giovanni. Le due fatture, tuttavia, non sono state accettate dalla Apis Niger, in quanto non avevano un riscontro aggettivo sull'attività effettivamente svolta (dichiarazione Monassi, ex amministratore Apis Niger, al processo Tribunale di Firenze Giudice Dr.ssa Anselmo, 22.09.03) (**fascicolo 4, allegato 3 p.76**).

Dato che lo stesso Giudice, Dr.ssa Anselmo, nel corso dell'istruttoria dibattimentale chiede lumi in merito, sorge spontaneo chiedersi, allora, come sia possibile che nel periodo che va dal Gennaio 2000 al Giugno 2001, né il P.M., Dr. Mazzotta, né il G.I.P. Dr. Crivelli, che aveva il compito di vigilare e dare impulso alle indagini, abbiano avvertito l'esigenza di chiarire tale circostanza di ipotesi di falsa fatturazione e sottoporre a stringente interrogatorio sul punto il Grimaldi (Amministratore Apis Niger) o la Zecchi (Amministratore DIE Informatica, moglie del Grimaldi).

Nella more del processo a carico di Sighele, per abusiva duplicazione del programma di proprietà Apis Niger, all'udienza del 22.09.03 è stata sentita quale testimone la Zecchi. Successivamente il relativo verbali d'udienza, con le affermazioni contraddittorie della Zecchi, è stato versato nel fascicolo del GIP Dr. Crivelli (**fascicolo 4, allegato 3**).

Ebbene, malgrado gli sia stato fatto notare in data 22.01.04 (**fascicolo 4, p.2**), il Dr. Crivelli ha mancato di rilevare come la Zecchi abbia dichiarato il falso al P.M. Dr. Mazzotta, in quanto, se per tabula

(fascicolo 4, allegato 3 p.95), risulta che era l'Apis Niger a "sviluppare software" e non, viceversa, la DIE Informatica, a rigor di logica le dichiarazioni della Zecchi rese al P.M. Dr. Mazzotta non possono essere considerate veritiere (fascicolo 1, allegato 3).

Peraltro, a conferma di ciò si veda nella sentenza del 22.03.04 del Dr.ssa Tribunale di Firenze Giudice Monocratico, Dr.ssa Anselmo, le prese di posizione della Soc. Sinedita, che aveva inoltrato rimostranze sul prodotto Answer della Apis Niger (allegato 10, p.6): un'ulteriore conferma che era l'Apis Niger a produrre il software e non già la DIE Informatica (allegato 10, p.3).

Resta da capire per quale motivo il Crivelli abbia violato la legge (art. 101 Costituzione: "*I giudici sono soggetti soltanto alla legge*"), omettendo di dare il necessario impulso alle indagini: il suo comportamento ha fatto sì che tutti i reati prefigurati (false fatturazioni, falso in bilancio) andassero in prescrizione. In sintesi: a) denuncia omissioni atti d'ufficio da parte di Crivelli (sentenza Cassazione 25.03.03, allegato 4) b) verifica violazione art. 101 Costituzione ("*I giudici sono soggetti soltanto alla legge*") da parte di Crivelli su istanza di rinvio del 22.01.04 (fascicolo 4, p.2).

Per una più agevole comprensione dei fatti si producono gli atti del citato processo celebrato a carico di Sighele (fascicolo 4, allegato 3), inclusa la sentenza Tribunale di Firenze Dr.ssa Anselmo (allegato 10), impugnata dalla parte civile Apis Niger il 14.07.05 innanzi alla Corte di Appello di Firenze, cui a breve sarà fissato il dibattimento (allegato 11).

Pur avendo il Dr. Amaducci denunciato tempestivamente i gravi misfatti di Grimaldi e degli altri sodali, l'Autorità Giudiziaria non è riuscita (o voluto) a perseguire coloro che hanno provocato il disastro finanziario a cui Apis Niger è stata sottoposta. Si allega la relazione del liquidatore della Apis Niger che, seppur sommaria, dà il segno delle penalità sofferte della citata società, circa 300.000 euro (allegato 12), da parte di Sinedita s.r.l. (società fornitrice ai quotidiani *Eco di Bergamo, Avvenire*) e di Edisud (società editrice de *La Gazzetta del Mezzogiorno*).

Costoro hanno, indubbiamente, potuto beneficiare di un clima di marasma e opaca gestione degli Uffici Giudiziari di Firenze, che i gravi episodi di corruzione della Sezione Fallimentare ben illustra.

E' pur vero che le sofferenze finanziarie di Apis Niger cominciano ad inizio anni novanta con il quotidiano *l'Avanti!* per le vicende di Tangentopoli (fascicolo 4, allegato 3, p.46), ed aggravarsi poi con il quotidiano *La Prealpina*; tuttavia giova ricordare che analizzando attentamente la visura camerale della società Navita (allegato 13) - depositata presso il Tribunale di Firenze per il processo a Sighele - nonché le fatture emesse nell'Ottobre-Novembre '96 dalla società

Sinedita a favore di Sighele (**fascicolo 1, allegato 12**), tutto ciò che era stato prefigurato nell'esposto del 22.04.97 si è puntualmente verificato negli anni a seguire.

Infine un ultimo episodio: avendo sollecitato da diversi mesi il Dr. Frangerini, prima a voce e poi via lettera (**allegato 14**), nel preparare un prospetto sui danni sofferti da Apis Niger, nel mese di Novembre '05 le sollecitazioni sono state fatte telefonicamente. Il prospetto è stato recapitato in data 12.11.05 (**allegato 12**); due gironi dopo, la notte tra il 14 e 15 Novembre, ladri sono penetrati presso il domicilio del Dr. Amaducci (**allegato 15**); va ricordato che in quel periodo la zona di Firenze ha conosciuto un tasso esponenziale di effrazioni nelle case, ma è altrettanto vero che è assai inusuale, non avendo mai prima subito un furto di notte, ricevere una telefonata anonima poco dopo il fatto. Purtroppo non vi è la certezza che durante il suddetto episodio siano stati visionati anche i documenti elettronici all'interno del portatile del Dr. Amaducci inerenti proprio questa denuncia: ad oggi la Procura di Firenze non ha ancora assegnato il caso ad un Pubblico Ministero, al fine di accertare da chi provenga la telefonata.

Tutto ciò premesso,

si porta a conoscenza dei fatti summenzionati la S.V. affinché nei confronti del Dr. Antonio Crivelli, GIP Tribunale di Firenze, siano adottati tutti quei provvedimenti rilevanti sul piano penale che si riterranno necessari, anche a tutela della persona offesa.

Voglia la S.V. :

- 1) disporre il sequestro di tutti il fascicolo penale inerte alla denuncia penale presentata dal Dr. Amaducci nell'Aprile 1997;
- 2) sentire quali persone informate sui fatti, sulle circostanze di cui in denuncia, il Dr. Amaducci, nonché il personale della Guardia di Finanza di Firenze che ha svolto le indagini, in particolare il maresciallo Bruno e il Dr. Massimo Frangerini liquidatore di Apis Niger (Via G.Marradi, 4 57126 LIVORNO).

Chiedo di essere informato:

- 1) ex art.406 c.p.p. della eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari;
- 2) ex art.408 c.p.p. della eventuale richiesta di archiviazione;

Documenti allegati:

- 1) Cessione quote Apis da Laviosa a Amaducci del 1.06.05;
- 2) Sentenza Cassazione 26.10.99;
- 3) Delibera C.S.M. del 9.04.03;
- 4) Sentenza

Cassazione 25.3.03; 5) Istanza di astensione GIP del 22.05.03; 6) Sentenza corte di Appello Firenze del 26.11.03; 7) Ordinanza di archiviazione GIP del 29.01.04; 8) Atto costitutivo Navita; 9) Stampa sito internet *www.fiorentina.it*; 10) Sentenza Dr.ssa Anselmo del 22.03.04; 11) Appello Sentenza Dr.ssa Anselmo del 14.07.05; 12) Relazione Liquidatore Apis (Dr. M.Frangerini) del 10.11.05; 13) .Visura camerale Navita al 2.10.02; 14) Lettera Frangerini del 27.07.05; 15) Denuncia furto del 15.11.05;

Fascicoli allegati:

1) Esposto C.S.M. dell'8.11.02; 2) Dichiarazione ricusazione GIP del 2.07.03; 3) Memoria integrativa al GIP del 7.07.03; 4) Istanza di rinvio al GIP del 22.01.04;

Genova, 20/1/06

Dr. Giovanni AMADUCCI

Giovanni Amaducci

